



Novara, 26 giugno 2014

Spett.le  
**CLIENTE**

## **Contratti a termine Legge 78/2014 del 21.5.2014**

La presente per comunicare la nuova disciplina dei contratti a termine.

### **A. Motivazione**

Il relativo obbligo è stato eliminato.

### **B. Tetto temporale**

36 mesi, cumulando tutti i contratti a termine e di somministrazione interscisi.

### **C. Tetto numerico**

20% dei contratti a tempo indeterminato (in forza il 1° gennaio), con minimo di 1 contratto a termine.

Esclusione dei seguenti casi:

- fase di avvio di nuova attività
- sostituzione lavoratori assenti
- attività stagionali
- lavoratori di età superiore a 55 anni
- lavoratori assunti dalle liste di mobilità
- lavoratori dello spettacolo.

### **D. Proroghe**

Massimo cinque.

### **E. Pluralità di contratti a termine**

Restano confermati gli intervalli minimi di 10 o 20 giorni, per i contratti di durata inferiore o superiore a 6 mesi.

### **F. Sanzioni**

La violazione del limite:

- temporale, è sanzionata con la trasformazione dei contratti a termine, in contratti a tempo indeterminato;
- numerico, è sanzionata con la multa pari a:
  - 20% della retribuzione erogata: prima assunzione;
  - 50% della retribuzione erogata: seconda e successive.

### **G. Diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato**

Alle seguenti condizioni:

- domanda scritta entro 6 mesi dalla risoluzione dell'ultimo contratto a termine;
- avere totalizzato almeno 6 mesi di lavoro;
- stesse mansioni;
- il diritto di precedenza si estingue trascorsi 12 mesi dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto a termine.

### **H. Ccnl**

Possono stabilire variabili, in deroga alle norme di legge, in materia di:

- tetto numerico
- intervalli fra i contratti
- diritto di precedenza.

### **I. Decorrenza**

La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 21.3.2014.

Per i contratti stipulati prima del 21.3.2014, il tetto del 20% decorre dal 1.1.2015.

A disposizione per eventuali maggiori informazioni, porgiamo cordiali saluti.